

Codice A1618A

D.D. 20 settembre 2024, n. 724

L.r. 45/1989 - Autorizzazione in sanatoria per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di lavori di impianto di oliveto in Comune di Murazzano, località Fraz. Mellea - Proponente: Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando (P. IVA omissis).



ATTO DD 724/A1618A/2024

DEL 20/09/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989 – Autorizzazione in sanatoria per interventi di modificazione/trasformazione d’uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di lavori di impianto di oliveto in Comune di Murazzano, località Fraz. Mellea – Proponente: Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando (P. IVA *omissis*)

1. PREMESSO CHE:

- in data 10/05/2022 (ns. Prot. n. 57984) è pervenuta, per tramite del SUAP dell’Unione Montana Alta Langa, la richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 da parte del Sig. Principiano Ferdinando, legale rappresentante della ditta “Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando” con sede in Monforte d’Alba (CN), al fine di realizzare un impianto di vigneto in area sottoposta a Vincolo idrogeologico nel Comune di Murazzano (località Fraz. Mellea), sui terreni iscritti a NCT al Fg. 28, mappali nn. 154 – 155 – 430 – 431 – 432 – 433 – 435 – 436 – 437 – 438 – 440 – 441, interessando una superficie modificata/trasformata totale di 29.861 mq, tutti boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 44.196 mc;

- con nota Prot. n. 131037 del 26/10/2022 il Settore scrivente ha espresso Parere autorizzativo favorevole con prescrizioni all’intervento in parola, sui terreni individuati catastalmente al punto elenco precedente, per una superficie totale 29.861 mq, di cui 26.896 mq boscati, con movimenti terra totali di ca. 44.196 mc (dei quali 17.782,50 mc di scavi, 17.782,50 mc di riporti e 8.631 mc di aratura profonda);

- con Provvedimento Unico n. 133/2022 del 15/11/2022, il SUAP dell’Unione Montana Alta Langa ha autorizzato l’intervento sopra citato;

- come da documentazione agli atti pervenuta il 10/11/2022 (ns. Prot. n. 138088), il proponente ha provveduto a segnalare la data di inizio dei lavori prevista per il 09/12/2022;

- nella medesima data e al medesimo protocollo, il proponente ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla trasformazione del bosco; il proponente ha inoltre provveduto al pagamento della compensazione relativa alla trasformazione della superficie boscata, come da attestazione di versamento agli atti;

- in data 04/09/2023 (ns. Prot. n. 116215) sono pervenuti da parte del Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Ceva:

a) il Processo Verbale (P.V.) n. 47 del 01/09/2023, con il quale si contestava al Sig. Principiano Ferdinando (obbligata in solido la ditta "Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando") la trasformazione d'uso del suolo su una superficie boscata di ca. 1.200 mq in assenza di autorizzazione, sui terreni censiti a NCT in Comune di Murazzano, al Fg. 27, mappali nn. 471 e 473, irrogando una sanzione amministrativa pari a 300,00 euro;

b) il P.V. n. 48/2023, in pari data, relativo alla violazione della L.R. 4/2009 sulle medesime superfici e sui medesimi mappali sopra citati, irrogando una sanzione amministrativa pari a 800,00 euro;

- la superficie sanzionata con i PP.VV. sopra citati risulta adiacente a quella autorizzata con Provvedimento Unico 133/2022 del SUAP;

- durante un successivo sopralluogo congiunto effettuato in data 14/09/2023 alla presenza dei militari del Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Ceva nonché dei funzionari del Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A) e del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), volto a verificare le condizioni delle superfici autorizzate col Provvedimento Unico citato, è emerso quanto segue:

a) è stata confermata la realizzazione di un intervento in una porzione d'area in posizione Sud-Ovest rispetto alla cascina esistente; tale superficie, oggetto del P.V. n. 47/2023 e del P.V. n. 48/2023, è identificabile catastalmente sui Mappali 471 e 473 del Fg. 27 in Comune di Murazzano, ove sono stati eseguiti interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in assenza di autorizzazione ed interventi non selvicolturali con taglio/danneggiamento di piante e sradicamenti, su una superficie di ca. 1.200 mq;

b) è stata inoltre verificata la presenza di movimenti terra non conformi a quanto autorizzato ai sensi della L.R. 45/1989 in un'area in parte sovrapponibile a parte dei Mappali nn. 436, 437, 438 del Fg. 28, in particolare con accumulo di materiale riportato in condizioni di non equilibrio e potenziale instabilità in prossimità di un piccolo impluvio, situato immediatamente a valle delle superfici autorizzate;

c) non è stata rispettata la prescrizione generale n. 1. del sopra citato Parere autorizzativo del Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), che prevedeva, a seguito del taglio a raso della vegetazione arborea, l'esecuzione di un rilievo di dettaglio dell'area, da valutarsi in successivo sopralluogo congiunto con i funzionari dei Settori regionali sopra indicati ed i consulenti tecnici del proponente; pur essendo ancora in corso di validità l'autorizzazione, e non essendo stata trasmessa la comunicazione di fine lavori, a meno operazioni finali ancora da eseguire, la maggior parte degli stessi era stata eseguita;

d) in luogo dell'impianto di un nuovo vigneto, sono state messe a dimora piante di olivo con sesto regolare;

e) sulla superficie già piantumata risultavano presenti aree di erosione superficiale legate allo dilavamento operato dalle acque meteoriche;

- con successiva Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 725 del 08/10/2023 il Settore scrivente ha diffidato il trasgressore a:

a) sospendere i lavori

b) eseguire un rilievo di dettaglio dell'area di intervento

c) eseguire i lavori di allontanamento del materiale composito (terra, materiale lapideo e legnoso) riportato su parte dei mappali nn. 436, 437 e 438 del Fg. 28 in Murazzano in condizioni di

potenziale instabilità nei pressi dell'impluvio sopra citato

d) eseguire l'immediato inerbimento di tutta la superficie oggetto di intervento e piantumazione;

- la documentazione tecnica richiesta è pervenuta in data 26/03/2024 (ns. Prot. n. 56089);

- in data 06/05/2024 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo congiunto, alla presenza dei funzionari dei Settori Tecnici Piemonte Sud (A16/18A) e Tecnico Regionale - Cuneo (A1816B), dei militari del Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Ceva, del trasgressore e del professionista incaricato; dallo stesso è emerso quanto segue:

a) si è constatata la mancata rimozione del materiale di riporto di cui sopra

b) il Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Ceva ha provveduto a rilevare la relativa superficie e a redigere il Verbale di Constatazione;

c) sono state concordate le modalità opportune al fine di eseguire tali operazioni e predisporre la necessaria progettazione in sanatoria;

- in data 13/05/2024 (ns. Prot. n. 88380) sono pervenuti da parte del Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Ceva il Rapporto Amministrativo n. 02/2024 del 13/05/2024 e il P.V. n. 05/2024 del 13/05/2024 con il quale è stata constatata l'esecuzione di movimenti terra in difformità rispetto a quanto autorizzato con il Provvedimento unico n. 133/2022 su parte dei mappali nn. 436, 437 e 438 del Fg. 28 in Murazzano, per una superficie di 490 mq ca.; nel contempo è stata irrogata una sanzione amministrativa per l'importo di euro 250,00;

- con D.D. n. 460 del 11/06/2024 il Settore scrivente ha diffidato il trasgressore a presentare l'istanza di sanatoria corredata della necessaria documentazione progettuale;

2. VISTO CHE:

- in data 29/07/2024 (ns. Prot. n. 134957) è pervenuta per tramite del SUAP dell'Unione Montana Alta Langa l'istanza di sanatoria, corredata della documentazione progettuale costituita, in sintesi, dalla seguente documentazione:

> relazione tecnica generale

> relazione geologica

> planimetrie, sezioni e particolari di progetto

> documentazione fotografica

- in data 31/07/2024, con nota Prot. n. 136610, questo Settore ha richiesto al Settore Tecnico Regionale – Cuneo il parere geologico di competenza;

- tale parere favorevole con prescrizioni è pervenuto il 09/09/2024 (ns. Prot. n. 151346);

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 09/09/2024 (ns. Prot. n. 151346), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

5. PRESO ATTO CHE:

- l'intervento risulta esente da deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89 e in deroga

dal versamento del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 e l.r. 45/89, in quanto trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agrosilvopastorale del territorio;

- l'intervento complessivo ha comportato modificazione di superficie boscata rispetto a quanto già autorizzato in precedenza, e quindi risultava soggetto agli obblighi di compensazione ai sensi dell'art. 19, della L.r. 4/2009;

- l'importo della compensazione è stato pagato, come da documentazione agli atti;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012;

- l'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

B. DI AUTORIZZARE IN SANATORIA, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, il Sig. Principiano Ferdinando, in qualità di rappresentante legale della ditta "Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando", alla realizzazione di movimenti terra di sistemazione agricola e alla parziale trasformazione di superficie boscata, in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Murazzano (località Fraz. Mellea), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Murazzano, Fg. n.27, mappali 471p – 473p, Fg. 28, mappali 436p - 437p - 438p, interessando una superficie modificata/trasformata di 1.940 mq, di cui 1.200 mq non precedentemente autorizzati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 928 mc, di cui 364 mc non precedentemente autorizzati, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI CONFERMARE il termine entro cui dovranno concludersi i lavori stabilito nel Parere

autorizzativo di questo Settore in data 26/10/2022, facente parte del Provvedimento unico del SUAP citato al punto precedente, ovvero **entro 36 mesi** a far data dal medesimo;

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Murazzano per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

G. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

H. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI25 – 827 / 2022C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica
di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud - A1618A

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione in sanatoria per lavori di movimento terra finalizzati all'impianto di un nuovo uliveto, in Comune di MURAZZANO (CN), Fraz. Mellea, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici
Richiedente: Azienda Vitivinicola PRINCIPIANO Ferdinando
Parere geologico tecnico

In data 31/07/2024, assunta al prot. n. 37237, è pervenuta da codesto Settore >Tecnico Piemonte Sud l'istanza dell'Azienda Vitivinicola PRINCIPIANO Ferdinando, volta ad ottenere l'autorizzazione in sanatoria, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per lavori di sistemazione agraria con movimenti terra finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto in Comune di MURAZZANO (CN), Fraz. Mellea, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Ing. Geol. Massimo Massobrio, progettista incaricato, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica;
- ✓ relazione geologico – geotecnica;
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, sulla base della documentazione progettuale inviata e del sopralluogo congiunto effettuato in data 06/05/2024, risulta che i lavori oggetto di sanatoria, in quanto non compresi nell'autorizzazione di cui al provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 133/2022 del SUAP Alta Langa, del 15/11/2022, interessano una superficie complessiva di 1.940,00 m², per un volume di movimento terra totale di 928,00 m³, di cui 364 m³ dovuti a scavi e riporti su una superficie di circa 1200 m² non autorizzata e 564 m³ circa per scavi necessari alla rimozione di materiale eterogeneo, frammisto a ceppaie e ramaglie, potenzialmente instabile, accumulato in difformità a quanto autorizzato.

Si rileva che i lavori in oggetto, dall'esame della documentazione inviata e da quanto è stato possibile osservare nel corso del sopralluogo, risultano compatibili con l'attuale assetto idrogeologico dell'area. Si evidenzia che la rimozione del materiale eterogeneo potenzialmente instabile sopra citato, riportando il versante al profilo originario, ottempera a specifica richiesta formulata dal Settore scrivente in sede di sopralluogo del 06/05/2024, si esprime pertanto parere favorevole sugli interventi in oggetto a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Referente
Geol. Pagliero Antonio
antonio.pagliero@regione.piemonte.it
Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO
☎ 0171 321911 - 3351289606



- dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee;
- dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
- fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
- i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

Funzionario istruttore:
Geol. A. Pagliero
Tel. 0171 321945

Corso Kennedy, 7bis,
12100 CUNEO
☎ 0171 321911